



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 130 del 24/07/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: PRESA D'ATTO STIPULA CONVENZIONI CON LE STRUTTURE RESIDENZIALI DISABILI PSICHICI: COOP.VA ASTREA, SPINNATO, COOP.VA ZENO SALTINI

Il Redattore: Schininà Antonella

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017

Preso atto che la legge regionale n. 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali nella Regione Sicilia, prevede di effettuare in favore di soggetti con gravi disagi psichici e/o dimessi da ospedali psichiatrici e senza un adeguato supporto familiare, interventi di ricovero presso strutture che assicurino loro condizioni di vita dignitose ed una convivenza di tipo familiare, al fine di pervenire alla tutela della salute della persona umana ed al suo reinserimento sociale;

Considerato che le ll.rr. n.68/81 e n. 16/86 riportano disposizioni in materia di integrazione dei soggetti disabili e che la legge-quadro n. 104/92 dispone la tutela delle persone handicappate;

Vista la circolare n. 8 del 27 giugno 1996 con la quale l' Assessorato EE.LL. ha emanato direttive circa l'affidamento dei servizi socio-assistenziali, evidenziando, tra l'altro:

- che lo strumento della convenzione si rileva essenziale per la gestione dei servizi tra Comuni ed Enti affidatari e che ai sensi degli artt. 20 e 23 della legge n.22/86, la stipula delle convenzioni costituisce

adempimento obbligatorio ed inderogabile ove i Comuni scelgono la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

- che, per quanto attiene ai servizi residenziali, nella scelta degli enti assistenziali iscritti all'albo regionale per la gestione dei servizi residenziali, non si può non tenere nella dovuta considerazione, la libera opzione operata dall'utenza

Rilevato che con Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 40 del 10/08/96, che costituisce atto di indirizzo generale anche per l'erogazione delle prestazioni integrate sociali e sanitarie e per l'adeguamento degli standard organizzativi, sono stati approvati gli schemi di convenzione-tipo per la gestione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla l.r. n. 22/86, con riguardo anche alla tipologia comunità alloggio per disabili psichici (lett. D.);

Vista la legge 08/11/00 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di prestazioni socio-sanitarie";

Visto il D.P.R.S. 14/02/01, recante Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie;

Visto il D.P.R.S. 04/11/02, "Linee guida per l'attuazione del piano socio -sanitario della Regione Sicilia"

Vista la L.R. 31/07/03, n. 10 recante norme per la tutela e al valorizzazione della famiglia;

Rilevato che la L.R. n. 2 del 26/03/02 – art. 76 - e successive modifiche – prevede l'assegnazione ai Comuni dell'isola di un contributo per i rapporti anche in convenzione per il ricovero dei disabili psichici presso comunità alloggio e Case famiglie;

Vista la circolare n. 14 del 10/07/2008, concernente "Qualità dei servizi: convenzioni e rette di ricovero";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2102 del 29/11/17 con la quale è stato approvato lo Schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune e gli Enti gestori di Comunità alloggio per disabili psichici, redatto dall'Ufficio Servizi Sociali sulla base dei principi stabiliti dal D.P.R.S. 4 giugno 1996 n. 158 e gli schemi di convenzione-tipo elaborati dal Comitato regionale dei servizi socio-assistenziali, nella fattispecie allegato "D", nel quale sono previste le modalità del ricovero, nonché l'importo da corrispondere alla comunità sia del compenso fisso mensile che della retta giornaliera;

Preso atto altresì che l'art. 12 dell'allegato "D" del suddetto D.P.R.S. "Corrispettivo del servizio" stabilisce una quota fissa mensile pari ad € 1.644,22 ed una retta giornaliera pari ad € 21,89 per ogni disabile mentale assistito (aggiornato Istat dicembre 2015);

Considerato che, nei locali del Settore VIII Servizi Sociali del Comune di Ragusa, legalmente rappresentato dal dott. Francesco Lumiera, sono state firmate le Convenzioni con le seguenti Cooperative:

in data 22 gennaio 2018

- **Coop.va Sociale Zeno Saltini rappresentata legalmente dal Rev. Zavattieri Sebastiano**

in data 29 gennaio 2018

- **Associazione “Casa Famiglia Rosetta” onlus rappresentata legalmente dal Sac. Dott. V. Sorce;**

in data 06 febbraio 2018

- **Soc. Coop.va sociale “Astrea” rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante Patrizia Patane'**

Tenuto conto che le summenzionate Convenzioni, avranno la durata di anni tre a decorrere dal 01 febbraio 2018;

Tenuto conto altresì che le Convenzioni sono state annotate in apposito registro depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali e riportano i seguenti numeri di registrazione:

- **n. 7 del 22/01/18 Coop.va Sociale Zeno Saltini**

- **n. 8 del 29/01/18 Casa Famiglia Rosetta**

- **n. 9 del 06/02/18 Coop.va Sociale Astrea**

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. di dare atto che sono state firmate n. 3 Convenzioni tra il Comune di Ragusa legalmente rappresentato dal dott. Francesco Lumiera e le Coop.ve Sociali che gestiscono Comunità alloggio per disabili, così come dettagliatamente descritto nel dispositivo del presente atto;
2. di dare atto che la stipula delle Convenzioni firmate è stata registrata nell'apposito Registro, depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali e che le Convenzioni firmate riportano i numeri di registrazione dal n. 7 al n. 9 come dettagliatamente descritto nel dispositivo del presente atto;
3. di dare atto che le summenzionate Convenzioni, avranno la durata di anni tre a decorrere dal 01 febbraio 2018;
4. di dare atto che la spesa per sostenere le rette dei disabili ricoverati presso le strutture convenzionate è stata impegnata per il primo semestre 2018 con D.D. 787 del 10/05/2018 al cap. 1901.2 cod. bil. 12.02-1.03.02.99.999 imp. n. 574/18 e al cap. 1910.18 cod. bil. 12.02-1.03.02.99.999 imp. n. 575/18 e che per il secondo semestre sarà impegnata con successivo atto.

i

v

Ragusa, 24/07/2018

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale